SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 giugno 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2012.

Decadenza della società R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s. dalle concessioni n. 1469 e n. 1560 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998, n. 169, concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto interdirettoriale n. 16109 del 12 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli;

Vista la convenzione di concessione n. 1469 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.», nei locali siti in Lungomare Raganzino n. 6 - Pozzallo (Ragusa);

Vista la convenzione di concessione n. 1560 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.», nei locali siti via Aldo Moro, snc - Rosolini (Siracusa);

Visto l'art. 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»;

Vista la nota prot. n. 2011/23518/Giochi/SCO del 21 giugno 2011, con la quale il predetto concessionario è stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento delle somme dovute a vario titolo;

Considerato che con la predetta nota è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera *d)*, a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, entro dieci giorni, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria;

Atteso che la società in questione, a fronte della medesima comunicazione, ha informato, con lettera del 13 luglio 2011, che avrebbe saldato le posizioni debitorie improrogabilmente entro l'anno 2011;

Considerato che dai dati riportati sul totalizzatore nazionale è stato riscontrato che, alla data del 25 gennaio 2012, la «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.» ha sanato solo una parte delle somme dovute, rilevando, altresì, una persistenza dell'esposizione debitoria;

Vista la nota n. 2012/3467/Giochi/Sco del 25 gennaio 2012 con la quale, oltre a evidenziare al concessionario quanto appena sopraesposto, si comunicava allo stesso la sospensione del collegamento dal totalizzatore nazionale a far data dal 31 gennaio 2012;

Vista la lettera del 13 febbraio 2012 con la quale lo stesso concessionario ha chiesto la rateizzazione dei debiti maturati nei confronti dell'A.S.S.I. (già U.N.I.R.E.);

Atteso che con nota n. 2012/8118/Giochi/Sco del 22 febbraio 2012 è stato richiesto inutilmente all'A.S.S.I. un parere in merito alla predetta istanza;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza dalla data del presente provvedimento delle convenzioni di concessioni n. 1469 e 1560 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli, stipulate con la «R.C.R. di Tricomi Claudio e C. s.a.s.», avente sede legale in lungomare Raganzino n. 6 - Pozzallo (Ragusa).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2012

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

12A06410

DECRETO 28 maggio 2012.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i decreti in data 24 febbraio, 27 marzo e 24 aprile 2012, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1° marzo 2012 e scadenza 1° settembre 2022, di cui al decreto del 24 febbraio 2012, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 febbraio 2012.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2012, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 24 febbraio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 24 febbraio 2012.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministe-

riale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 24 febbraio 2012, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

- per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP decennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

- per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2012, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 92 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° giugno 2012.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), articolo 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 5 del citato decreto del 24 febbraio 2012, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06430

DECRETO 28 maggio 2012.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE II
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la

durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'articolo 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 24 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.734 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,75% con godimento 1° giugno 2012 e scadenza 1° giugno 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 1° dicembre 2012 e l'ultima il 1° giugno 2017.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 2017, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di

riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato, sui titoli emessi con il presente decreto possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,30%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'articolo 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto, devono per-

venire, entro le ore 11 del giorno 30 maggio 2012, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente articolo 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'articolo 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo articolo 11.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 31 maggio 2012.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente articolo 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.

Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quinquennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'articolo 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta ordinaria, sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° giugno 2012, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 1° giugno 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2012

Il direttore: CANNATA

12A06431

DECRETO 1° giugno 2012.

Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici avvenuti nella province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino all'11 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visti gli elenchi trasmessi dal Dipartimento della Protezione civile in data 30 maggio 2012, riguardanti gli elenchi dei comuni danneggiati delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Considerato che tali eventi hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle province citate;

Decreta

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al presente decreto di cui costitui-

sce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

3. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale. L'Autorità comunale trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia dell'Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

4. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2012

Il Ministro: MONTI

ALLEGATO *1*

ELENCO DEI COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Bologna

1. Argelato
2. Baricella
3. Bentivoglio
4. Castello d'Argile
5. Castelmaggiore
6. Crevalcore
7. Galliera
8. Malalbergo
9. Minerbio
10. Molinella
11. Pieve di Cento
12. Sala Bolognese
13. San Giorgio di Piano
14. San Giovanni in Persiceto
15. San Pietro in Casale
16. Sant'Agata Bolognese

Provincia di Ferrara

1. Bondeno
2. Cento
3. Mirabello
4. Poggio Renatico
5. Sant'Agostino
6. Vigarano Mainarda

Provincia di Modena

1. Bastiglia
2. Bomporto
3. Campogalliano
4. Camposanto
5. Carpi
6. Castelfranco Emilia
7. Cavezzo
8. Concordia sulla Secchia
9. Finale Emilia
10. Medolla
11. Mirandola
12. Nonantola
13. Novi
14. Ravarino
15. San Felice sul Panaro
16. San Possidonio
17. San Prospero
18. Soliera

Provincia di Reggio Emilia

1. Boretto
2. Brescello
3. Correggio
4. Fabbrico
5. Gualtieri
6. Guastalla
7. Luzzara
8. Novellara
9. Reggiolo
10. Rio Saliceto
11. Rolo
12. San Martino in Rio
13. Campagnola Emilia

Provincia di Mantova

1. Bagnolo San Vito
2. Borgoforte
3. Borgofranco sul Po
4. Carbonara di Po
5. Castelbelforte
6. Castellucchio
7. Curtatone
8. Felonica
9. Gonzaga
10. Magnacavallo
11. Marcaria
12. Moglia
13. Ostiglia

14. Pegognaga
15. Pieve di Coriano
16. Poggio Rusco
17. Porto Mantovano
18. Quingentole
19. Quistello
20. Revere
21. Rodigo
22. Roncoferraro
23. Sabbioneta
24. San Benedetto Po
25. San Giacomo delle Segnate
26. San Giovanni del Dosso
27. Schivenoglia
28. Sermide
29. Serravalle a Po
30. Sustinente
31. Suzzara
32. Villa Poma
33. Villimpenta
34. Virgilio

Provincia di Rovigo

1. Bagnolo di Po
2. Calto
3. Canaro
4. Canda
5. Castelguglielmo
6. Castelmassa
7. Ceneselli
8. Ficarolo
9. Gaiba
10. Gavello
11. Giacciano con Baruchella
12. Melara
13. Occhiobello
14. Pincara
15. Salara
16. Stienta
17. Trecenta

12A06432

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 maggio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto Gestalt Firenze» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l' "Istituto Gestalt Firenze" è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Firenze, corsi di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato D.M. n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 30 maggio 2002 di autorizzazione ad aumentare il numero degli allievi nella sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 16 novembre 2006 di autorizzazione all'attivazione della sede periferica di Livorno;

Visto il decreto in data 25 gennaio 2008 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Firenze;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Livorno;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica di Roma da Viale Angelico, 38 a Via Costabella, 21;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 ottobre 2011;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'"Istituto Gestalt Firenze" abilitato con decreto in data 7 dicembre 2001 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Viale Angelico, 38 a Via Costabella, 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il capo del dipartimento: LIBERALI

12A06329

DECRETO 23 maggio 2012.

Autorizzazione all'Istituto«Scuola italiana di ipnosi e psicoterapia Ericksoniana» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'Istituto "Scuola italiana di ipnosi e psicoterapia Ericksoniana", è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 30 aprile 2003, con il quale è stato autorizzato ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno di corso;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede di Roma da via Tagliamento, 25 a viale Regina Margherita, 269;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 23 marzo 2012;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca nella riunione del 18 aprile 2012 trasmessa con nota prot. 443 del 18 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto "Scuola italiana di ipnosi e psicoterapia Ericksoniana" abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da via Tagliamento, 25 a viale Regina Margherita, 269.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2012

Il capo del dipartimento: LIBERALI

12A06330

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2012.

Iscrizione dell'organismo denominato «Omnia Qualità Srl» nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-*sexdecies* e 118-*septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare i commi 6 e 7 concernenti l'iscrizione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

Viste la richiesta n. 12 del 5 marzo 2012 presentata, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010, da «Omnia qualità S.r.l.» al fine di essere inserita nell'elenco delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il certificato di accreditamento alla norma UNI CEI EN 45011:1999 n. 105 B Rev. 01 del 22 aprile 2010, modificato il 30 gennaio 2012, rilasciato dall'ente di accreditamento «Accredia»;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'organismo di controllo «Omnia qualità S.r.l.»;

Considerata la necessità di evadere le richieste di iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, nelle more di costituzione del gruppo tecnico di valutazione di cui al comma 1 del medesimo art. 13 del citato decreto legislativo;

Ritenuto che sussistono i requisiti, di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di procedere all'inserimento dell'organismo di controllo denominato «Omnia qualità S.r.l.» nell'elenco di cui al comma 7 del citato art. 13;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Omnia qualità S.r.l.», con sede in Cerchio (L'Aquila), via Giardino n. 12, è inserito nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente l'individuazione delle strutture di controllo che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13.

Art. 2.

L'organismo «Omnia qualità S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Autorità nazionale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca del provvedimento di iscrizione.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A06411

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Adriano Rocchetti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999", ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Vista la domanda del sig. Adriano Rocchetti, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo triennale denominato " Certificat de capacité - Heizungsmonteur" (Attestato di Capacità di Montatore di riscaldamenti) conseguito nel 1992 e del titolo triennale denominato "Certificat de capacitè – Sanitaerinstallateur" (Attestato di Capacità di Montatore di impianti sanitari) conseguito nel 1995, rilasciati entrambi dalla Commissione Cantonale della Formazione Professionale del Cantone di Friburgo (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici (limitatamente a riscaldamento e climatizzazione, condizionamento, evacuazione dei prodotti della combustione e condense, ventilazione ed aerazione locali), idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Svizzera per un periodo di tre anni e tre mesi, in qualità di dipendente presso impresa, quale addetto al montaggio di sanitari ed impianti di riscaldamenti ed in Italia presso imprese abilitate per un periodo di cinque anni e otto mesi, con mansioni di idraulico V° livello ed operaio specializzato IV° livello, maturando esperienza lavorativa di circa nove anni;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme del rappresentante dell' Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idonei all'esercizio dell' attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione di impianti termici (con le limitazioni di cui in premessa), idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto ministeriale 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Adriano Rocchetti, cittadino italiano, nato a Kerzes (Svizzera) il 2 febbraio 1969, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell' attività di installazione e manutenzione di impianti termici (con le limitazioni di cui in premessa), idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06236

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012.

Procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità sismica degli edifici ad uso produttivo in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0002).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticità causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;

Considerato che, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione riveste primaria rilevanza l'esigenza di provvedere tempestivamente alla verifica di agibilità degli edifici;

Considerata la fenomenologia sismica in atto;

Ritenuto necessario disporre misure utili al più rapido svolgimento delle verifiche necessarie anche con riferimento agli edifici ospitanti attività produttive, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza stabiliti nella normativa vigente, ma velocizzando i procedimenti amministrativi, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai Soggetti Responsabili per le attività di assistenza alla popolazione nominati con le richiamate Ordinanze, dai centri di coordinamento istituiti a livello territoriale e dai Comuni interessati, che hanno congiuntamente rappresentato l'urgenza di consentire un pronta ripresa delle attività produttive in condizioni di sicurezza;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 individuati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

ALLEGATO *1*

COD_REG	COD_PRO	COD_ISTAT	PRO_COM	NOME
3	20	3020023	20023	Felonica
3	20	3020027	20027	Gonzaga
3	20	3020029	20029	Magnacavallo
3	20	3020035	20035	Moglia
3	20	3020039	20039	Pegognaga
3	20	3020042	20042	Poggio Rusco
3	20	3020046	20046	Quingentole
3	20	3020047	20047	Quistello
3	20	3020055	20055	San Benedetto Po
3	20	3020056	20056	San Giacomo delle Segnate
3	20	3020058	20058	San Giovanni del Dosso
3	20	3020060	20060	Schivenoglia
3	20	3020061	20061	Sermide
3	20	3020067	20067	Villa Poma
5	29	5029021	29021	Ficarolo
5	29	5029022	29022	Fiesso Umbertiano
5	29	5029025	29025	Gaiba
5	29	5029033	29033	Occhiobello
5	29	5029045	29045	Stienta
8	35	8035009	35009	Campagnola Emilia
8	35	8035020	35020	Correggio
8	35	8035021	35021	Fabbrico
8	35	8035028	35028	Novellara
8	35	8035032	35032	Reggiolo
8	35	8035034	35034	Rio Saliceto
8	35	8035035	35035	Rolo
8	36	8036002	36002	Bomporto
8	36	8036004	36004	Camposanto
8	36	8036005	36005	Carpi
8	36	8036009	36009	Cavezzo
8	36	8036010	36010	Concordia sulla Secchia
8	36	8036012	36012	Finale Emilia
8	36	8036021	36021	Medolla
8	36	8036022	36022	Mirandola
8	36	8036028	36028	Novi di Modena
8	36	8036034	36034	Ravarino
8	36	8036037	36037	San Felice sul Panaro
8	36	8036038	36038	San Possidonio
8	36	8036039	36039	San Prospero
8	36	8036044	36044	Soliera
8	37	8037024	37024	Crevalcore
8	37	8037028	37028	Galliera
8	37	8037048	37048	Pieve di Cento
8	37	8037053	37053	San Giovanni in Persiceto
8	37	8037055	37055	San Pietro in Casale
8	38	8038003	38003	Bondeno
8	38	8038004	38004	Cento
8	38	8038008	38008	Ferrara
8	38	8038016	38016	Mirabello
8	38	8038018	38018	Poggio Renatico
8	38	8038021	38021	Sant'Agostino
8	38	8038022	38022	Vigarano Mainarda

12A06461

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012.

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0003).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticità causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, senza soluzione di continuità, all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonché all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, anche con riferimento all'evoluzione dei fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse;

Rilevato, altresì, che permane la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire soccorso e assistenza alla popolazione;

Ritenuto di dover provvedere alla opportuna riarticolazione del modello organizzativo di gestione dell'emergenza al fine di ottimizzare la tempestiva ed efficace realizzazione in loco delle attività e degli interventi necessari, in relazione all'aggravamento della situazione in atto, anche tenendo conto della diversificazione degli effetti riscontrati sul territorio;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, nonché della realizzazione degli interventi provvisionali strettamente connessi alle prime necessità, è istituita, in loco, la Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

2. Nell'ambito della DI.COMA.C. è costituito un Comitato composto dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia- Romagna, dal Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia e dal Dirigente Regionale dell'Unità di progetto protezione civile della regione Veneto, al fine assicurare la direzione unitaria degli interventi sui territori interessati dagli eventi calamitosi;

3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato il Coordinatore della DI.COMA.C. e sono disciplinate la composizione ed il funzionamento della stessa;

4. Per le finalità di cui al comma 1 la DI.COMA.C. relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, opera, per il tramite delle strutture della regione, che costituiscono parte integrante della DI.COMA.C. stessa, nonché dei centri di coordinamento provinciali e dei sindaci interessati.

5. Per le finalità di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Lombardia, opera per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, che esercita le funzioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

6. Per le finalità di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Veneto, opera per il tramite del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto, che viene nominato soggetto responsabile ai fini dell'attuazione degli in-

terventi di assistenza alla popolazione per la provincia di Rovigo. A tal fine il predetto Dirigente può operare anche per il tramite dei sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale.

7. L'attività di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico e privato, nelle misure provvisionali strettamente necessarie per consentire la continuità dei servizi pubblici, nelle verifiche di agibilità degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e di altre strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché interventi provvisionali non strutturali su attività economiche i cui prodotti sono destinati alla tutela della salute pubblica.

8. Per garantire le attività di cui alla presenta ordinanza i Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, sulla base delle indicazioni impartite dalla DI.COMA.C., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, alla stipula di contratti di locazione provvisori e all'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione.

9. I Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, provvedono inoltre all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Art. 2.

1. Le spese derivanti dalle attività di cui all'articolo 1, nonché dalle eventuali attività di concorso ai soccorsi di cui all'articolo 1, comma 4, poste in essere dalle componenti non statuali realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso del 29 maggio 2012 sono poste a carico delle risorse di cui all'articolo 7 della presente ordinanza, e liquidate dai Dirigenti di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, nonché dal dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.

2. Successivamente al termine di cui al comma 1 saranno liquidate dai Dirigenti di cui al comma 1 le sole spese autorizzate dalla DI.COMA.C., sulla base di apposite richieste formulate dai centri di coordinamento provinciali per la regione Emilia-Romagna e dai dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 per i rispettivi territori, corredate da adeguata motivazione e dall'indicazione della previsione di spesa massima.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, dalla data di emanazione della presente ordinanza, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

4. Per le attività di cui all'articolo 1 realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso del 29 maggio 2012 dalle componenti statuali, gli oneri di natura straordinaria sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile, previa rendicontazione delle spese sostenute. Successivamente a detto termine il rimborso viene corrisposto solo per gli interventi richiesti dai Centri di coordinamento provinciali per la regione Emilia-Romagna e dai dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 per i rispettivi territori, preventivamente autorizzati dalla DI.COMA.C.. Le richieste di cui al presente comma devono essere corredate da adeguata motivazione e dall'indicazione della previsione di spesa massima.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, dalla data di emanazione della presente ordinanza, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

6. Per le acquisizioni straordinarie di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori disposti in via d'urgenza ai sensi della presente ordinanza e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, le amministrazioni di cui all'articolo 1 provvedono ad inserire nei relativi atti negoziali apposite clausole volte all'accertamento della congruità della spesa, ove non preventivamente acquisita, anche ex post da parte dei propri uffici tecnici. In tale caso gli atti negoziali relativi dovranno contemplare la preventiva accettazione da parte dell'operatore economico della congruità ex post, che deve tenere conto della straordinaria circostanza di modo, tempo e luogo in cui la prestazione è stata eseguita.

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori sono autorizzate a fare ricorso alle procedure di gara già espletate, anche oltre il limite di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché alle relative norme regionali attuative e, se necessario, a fare ricorso ad operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicità della spesa.

Art. 3.

1. Relativamente alla regione Veneto il Dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, provvede ad assicurare le attività previste dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa relativa all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 la DI.COMA.C. stabilisce le modalità di acquisizione periodica del numero dei nuclei familiari beneficiari del contributo, del numero totale degli assistiti afferenti a tali nuclei e dell'importo complessivo della spesa relativamente alle regioni interessate.

Art. 4.

1. L'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 trova applicazione anche per l'evento sismico del 29 maggio 2012.

2. Relativamente alla regione Veneto il dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, provvede ad assicurare le attività previste dall'articolo 4, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

3. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o, comunque, a disposizione della Struttura, può essere impiegato, in sede, ovvero nei territori interessati dall'emergenza, anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

4. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile può essere impiegato in attività di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall'emergenza. Al predetto personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, è riconosciuta per i giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un'indennità mensile pari al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività tecnico – scientifiche finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria. A questi ultimi è riconosciuto a cura dei dirigenti titolari delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, il rimborso delle documentate spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, in misura corrispondente a quanto previsto per il personale appartenente al livello D della Regione di impiego.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato allo svolgimento, anche attraverso i centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011 n. 3593, di attività tecnico scientifiche di analisi delle fenomenologie in corso, finalizzate all'adozione di eventuali misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile.

3. Dalla data di emanazione della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, sono autorizzati ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

Art. 7.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza ed all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, per fronteggiare l'emergenza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di euro 30.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti non statuali è autorizzata l'apertura, ove non già disposta ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, di apposite contabilità speciali in favore dei Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6.

3. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti statuali il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle relative spese a valere sui fondi di cui al comma 1.

4. Il trasferimento delle risorse alle contabilità speciali di cui al comma 2 avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 e dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione Emilia Romagna. Al fine di velocizzare l'attività di liquidazione della spesa, in fase di prima applicazione può essere trasferito sulle contabilità medesime un acconto in misura determinata dal Dipartimento della Protezione Civile, il cui utilizzo da parte dei Dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilità speciali è comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa.

5. Dalla data di emanazione della presente ordinanza non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

Art. 8.

1. A decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza i compiti e le attribuzioni assegnati al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile dell'Emilia-Romagna, quale soggetto responsabile degli interventi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, diversi da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012,

n. 0001, sono posti in capo alla DI.COMA.C., in considerazione della gestione unitaria da parte del Dipartimento della protezione civile e della Regione Emilia-Romagna delle attività sul territorio medesima regione. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dal suddetto Direttore ai sensi della citata ordinanza e le disposizioni concernenti la contabilità speciale, che rimane in capo allo stesso Direttore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A06460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° giugno 2012.

Rettifica al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e precisamente: il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006; il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 39369 del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Viste le note prot. n. 2012/173INT/DAO-PP del 24 febbraio 2012, n. 2012/350INT/DAOPP-FP dell'8 maggio 2012 e n. 2012/3591NT/DAO-PP-FP del 9 maggio 2012, con le quali la Direzione area operativa dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha chiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Parma, alla piazza Matteotti, via I Maggio e via Don Minzoni, NCEU foglio 31, particella 150, sub 2 (proprietà ½), 8, 9, 23, 24, 28, 32, all'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pag. 190, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
PRB032601	Emilia Romagna	Parma	Parma	Piazza Matteotti	9		Catasta fabbricati sezione urbana 001	31	150	2, 8, 9, 23, 24, 28, 32

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Como, alla via Tentorio n. 21, NCT, foglio 2, particelle 96, 1550, 1879, 2144, 2289, 2290, 2317, 2318, 2921, 2922, 2923, 2940, 2941, 2942, all'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pag. 306, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella
COB028501	Lombardia	Como	Como	Via Mariano Tentorio	21		CT	2	6613 2144 6615 2940 6617 2941 6619 2942 6461 1550 6463 6465 6457 6456 2318 2317

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Novara, alla viale Giulio Cesare n. 100, NCEU, foglio 97, particella 452, sub 1, 2, 3, 4, 5, NCT, foglio 97, particella 310, all'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pag. 473 e 474, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella
NOB024101	Piemonte	Novara	Novara	Viale Giulio Cesare	100,100A		CF	97	452
				Via Piave	35,snc		CT	97	310

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito nel comune di Arona (Verbania), alla viale Francesco Baracca, NCEU, foglio 17, particella 226, NCT, foglio 17, particella 155, all'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pag. 498, sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella
NOB013801	Piemonte	Novara	Arona	viale Francesco Baracca	2.snc		CF	17	314
							CT	17	314

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2012

Il direttore: SCALERA

12A06433

DECRETO 1° giugno 2012.

Rettifica al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito, in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 27396 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agenzia del demanio, con i quali sono state apportate rettifiche relative all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione di alcuni immobili ricompresi nell'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004 e precisamente: decreto n. 41298 del 14 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 21 dicembre 2004; decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; decreto n. 4075 del 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009 e il successivo decreto n. 26766 del 24 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009; decreto n. 24124 del 18 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011;

Viste le note prot. n. 2012/173INT/DAO-PP del 24 febbraio 2012, n. 2012/350INT/DAO-PP-FP dell'8 maggio 2012 e n. 2012/359INT/DAO-PP-FP del 9 maggio 2012, con le quali la direzione area operativa dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha chiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, pag. 20, come sito **in Cuneo, alla via Bongiovanni, via Don Bosco, via P. Gobetti 27, CF, foglio 83, particella 80, CF, foglio 83, particella 80, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, CT, foglio 83, particella 80,** sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
CNB020301	Piemonte	Cuneo	Cuneo	Via P. Gobetti	Snc		CF	83	80	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19,20,21
				Via G.B. Bongiovanni	Snc					
							CT	83	80	
				Via San Giovanni Bosco	13/b					

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, pag. 21 e 22, come sito **in Firenze, alla via dell'Agnolo n.80, CF, foglio 167, particella 354, sub 1,2,3, particelle 703,704, CT, foglio 167, particelle 354, 703, 704,** sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
FIB031701	Toscana	Firenze	Firenze	via dell'Agnolo	80		NCEU	167	354	500, 501, 502
				via dell'Ulivo	13, snc			167	703	
								167	704	
				via dei Pepi	snc		CT	167	354	
								167	703	
								167	704	

- L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 27396 del 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, pag. 25, come sito **Milano alla Corso Sempione n. 25, CF, foglio MA/7, particella 6315, foglio 306, particella 222, CT, foglio 306, particella 222,** sono:

Codice scheda	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	n. civico	Cap	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
MIB027001	Lombardia	Milano	Milano	Corso Sempione	25		CF	306	222	
							CT	306	222	

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2012

Il direttore: SCALERA

12A06434

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 marzo 2012.

Fondo Sanitario Nazionale 2007. Assegnazione alle Regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della fibrosi cistica destinata alle attività di ricerca. (Deliberazione n. 52/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art.1 della legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto l'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l'assegnazione in favore delle Regioni delle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente a esse spettanti;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, commi 830 e 836, della legge finanziaria 2007, i quali stabiliscono rispettivamente che la misura del concorso a carico della Regione Siciliana è pari al 44,09% per cento e che la Regione Sardegna dall'anno 2007 provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art.3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, che provvede al rifinanziamento della predetta legge n. 548/1993, vincolando sul Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente l'importo di 4.390.000 euro da ripartire in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente e alla documentata funzione dei Centri specializzati di riferimento per la ricerca;

Vista la propria delibera del 28 settembre 2007, n. 97 (*G.U.* n. 272/2007), che, nel ripartire le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale 2007, vincola la somma di 4.390.000 euro al finanziamento degli interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica da ripartire a seguito di successive proposte del Ministero della salute;

Vista la propria delibera del 18 dicembre 2008, n. 95 (*G.U.* n. 70/2009), che, nell'approvare il piano di riparto delle risorse destinate per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica per l'anno 2007, rinvia a successiva delibera l'assegnazione della quota delle risorse destinate alla ricerca, pari a 1.290.000 euro, da disporre sulla base della valutazione scientifica dei progetti di ricerca da parte di un organismo di valutazione successivamente individuato dal Ministero della Salute nella "Commissione nazionale della ricerca sanitaria";

Vista la nota n. 36337 dell'8 novembre 2011 con la quale è stata trasmessa la proposta del Ministro della salute *pro tempore*, integrata successivamente con la nota del Ministro della salute n. 383 del 19 gennaio 2012, concernente

il riparto tra le Regioni della somma vincolata sul Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2007 al finanziamento di progetti di ricerca per la prevenzione e cura della fibrosi cistica pari a 1.290.000 euro;

Tenuto conto che, nella nota sopra citata, il Ministro della salute propone l'assegnazione della quota parziale di 1.138.615 euro nell'ambito delle risorse complessivamente disponibili alle sole regioni i cui progetti di ricerca sono stati valutati positivamente dalla citata Commissione, escludendo dal riparto la Regione Piemonte i cui progetti sono ancora in fase di valutazione e la Regione Calabria che non ha presentato progetti;

Tenuto conto che il riparto delle risorse relativo alla quota destinata alla ricerca è stato effettuato in base al numero dei pazienti assistiti e alla popolazione residente a livello regionale;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province Autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la riduzione prevista dall'art. 1, comma 830, della legge finanziaria 2007, pari al 44,09%;

Vista l'intesa sulla proposta di riparto sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 22 settembre 2011, Rep. Atti n. 185/CSR;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota n. 1229-P del 22 marzo 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

A valere sulle risorse vincolate del Fondo Sanitario Nazionale 2007 destinate alla prevenzione e cura delle fibrosi cistica con la citata delibera di questo Comitato CIPE n. 97/2007, pari a 4.390.000 euro, al netto della quota di 3.100.000 euro destinata all'assistenza e cura già ripartita con la delibera n. 95/2008, viene assegnata a favore delle Regioni la somma di 1.138.615 euro, per il finanziamento di specifici progetti di ricerca sottoposti a valutazione della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, secondo gli importi previsti nella allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il Ministero della salute avrà cura di procedere all'assegnazione della restante somma vincolata di 151.385 euro a favore delle Regioni Piemonte e Calabria, secondo le quote di rispettiva competenza, solo a seguito di positiva valutazione, da parte della citata Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, dei progetti di ricerca per la cura della fibrosi cistica presentati dalle stesse Regioni.

Il Ministero della salute informerà questo Comitato degli esiti della valutazione e dell'eventuale successiva assegnazione delle risorse alle predette Regioni Piemonte e Calabria.

Roma, 23 marzo 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 5 Economie e finanze, foglio n. 104

ALLEGATO

FSN 2007 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RICERCA A VALERE SULLA QUOTA VINCOLATA PER LA PREVENZIONE E CURA DELLA FIBROSI CISTICA (L.362/99)

(importi in euro)

REGIONE	DATI		RISORSE 2007 - QUOTA RICERCA				
	NUMERO PAZIENTI	POPOLAZIONE RESIDENTE	QUOTA PER PAZIENTI	QUOTA PER POPOLAZIONE RESIDENTE	TOTALE RISORSE PER REGIONE	RISORSE ASSEGNATE ALLE REGIONI	RISORSE ACCANTONATE DA ASSEGNARE (*)
PIEMONTE	283	4.341.733	50.133	53.274	103.407		103.407
LOMBARDIA	670	9.475.202	118.690	116.262	234.952	234.952	
VENETO	424	4.738.313	75.111	58.140	133.251	133.251	
LIGURIA	91	1.610.134	16.121	19.757	35.878	35.878	
EMILIA ROMAGNA	243	4.187.557	43.047	51.382	94.429	94.429	
TOSCANA	240	3.619.872	42.516	44.416	86.932	86.932	
UMBRIA	38	867.878	6.732	10.649	17.381	17.381	
MARCHE	98	1.528.809	17.361	18.759	36.120	36.120	
LAZIO	433	5.304.778	76.706	65.090	141.796	141.796	
ABRUZZO	83	1.305.307	14.703	16.016	30.719	30.719	
MOLISE	18	320.907	3.189	3.938	7.127	7.127	
CAMPANIA	306	5.790.929	54.208	71.056	125.264	125.264	
PUGLIA	270	4.071.518	47.830	49.958	97.788	97.788	
BASILICATA	62	594.086	10.983	7.290	18.273	18.273	
CALABRIA	132	2.004.415	23.384	24.594	47.978		47.978
SICILIA	250	2.805.123	44.286	34.419	78.705	78.705	
TOTALE	**3.641**	**52.566.561**	**645.000**	**645.000**	**1.290.000**	**1.138.615**	**151.385**

Per la Regione Siciliana è stata effettuata la ritenuta di legge (44,09 %) sui parametri Pazienti e Popolazione residente.
I dati originari ammontano a 448 pazienti e a 5.017.212 di popolazione residente.

(*) Risorse accantonate che il Ministero della salute assegnerà solo a seguito della positiva valutazione dei progetti di ricerca da parte della Commissone nazionale per la ricerca sanitaria.

12A06371

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Valsartan Pentafarma».

Con la determinazione n. aRM - 82/2012-3241 del 4 maggio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Tecnimede - Sociedade Tecnico-Medicinal, SA l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515013

Descrizione: " 40 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515025

Descrizione: " 40 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515037

Descrizione: " 40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515049

Descrizione: " 40 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515052

Descrizione: " 40 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515064

Descrizione: " 80 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515076

Descrizione: " 80 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515088

Descrizione: " 80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515090

Descrizione: " 80 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515102

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515102

Descrizione: " 80 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515114

Descrizione: " 160 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515126

Descrizione: " 160 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515138

Descrizione: " 160 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515140

Descrizione: " 160 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

Medicinale: VALSARTAN PENTAFARMA

Confezione: 040515153

Descrizione: " 160 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL/PVDC

12A06237

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Zolmitriptan Teva Italia».

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano.

Con la determinazione n. aRM - 83/2012-813 del 04/05/2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441104

Descrizione: " 5 mg compresse orodispersibili " 18 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441092

Descrizione: " 5 mg compresse orodispersibili " 12 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441080

Descrizione: " 5 mg compresse orodispersibili " 6 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441078

Descrizione: " 5 mg compresse orodispersibili " 3 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441066

Descrizione: " 5 mg compresse orodispersibili " 2 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441054

Descrizione: " 2,5 mg compresse orodispersibili " 18 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441041

Descrizione: " 2,5 mg compresse orodispersibili " 12 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441039

Descrizione: " 2,5 mg compresse orodispersibili " 6 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441027

Descrizione: " 2,5 mg compresse orodispersibili " 3 compresse in blister AL/AL

Medicinale: ZOLMITRIPTAN TEVA ITALIA

Confezione: 041441015

Descrizione: " 2,5 mg compresse orodispersibili " 2 compresse in blister AL/AL

12A06238

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Refotax».

Revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano.

Con la determinazione n. aRM - 84/2012-2701 dell'11 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farma 1 S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: REFOTAX

Confezione: 034962011

Descrizione: "Polvere e solvente per soluzione iniettabile IM EV" flacone 250 mg + fiala solvente

Medicinale: REFOTAX

Confezione: 034962023

Descrizione: "polvere e solvente per soluzione iniettabile IM EV" flacone 500 mg + fiala solvente

Medicinale: REFOTAX

Confezione: 034962035

Descrizione: "polvere e solvente per soluzione iniettabile IM EV" flacone 1 g + fiala solvente

Medicinale: REFOTAX

Confezione: 034962047

Descrizione: "polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso" flacone 2 g + fiala solvente

Medicinale: REFOTAX

Confezione: 034962050

Descrizione: "polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare" flacone 1g + fiala solvente con lidocaina

12A06239

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calma D3».

Con la determinazione n. aRM - 86/2012-2701 dell'11 maggio 2012 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farma 1 S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CALMA D3

Confezione: 035104013

Descrizione: "1000 MG + 880 U.I. granulato effervescente" 30 bustine

12A06240

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VIBO VALENTIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto con determinazione dirigenziale n. 70 del 5 aprile 2012, l'impresa Godano Fiorino, con sede in Tropea, è stata iscritta nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e riassegnato il marchio di identificazione «17VV»

12A06241

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 giugno 2012 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, muniti di autocertificazioni attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«DISCIPLINA DELL'UNIONE CIVILE, DEL PATTO CIVILE DI SOLIDARIETA' E NORME IN MATERIA DI UNIONE DI FATTO»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Sig. ZAN Alessandro, Via Roma 14 -PADOVA - 35122, Cell. 3298568328 - e.mail: campagna@unavoltapertutti.it

12A06480

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Rinnovo dell'abilitazione della Società I.R.C.M. Masini S.r.l., in Rho, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 5378 del 15 maggio 2012, la società «I.R.C.M. Masini S.r.l.», con sede in Rho (Milano), via Moscova n. 11, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione, ispezione e prova: cementi (EN 197-1:2000/A1:2004+ A3:2007);

Organismo di certificazione ed ispezione:

camini (EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007, EN 12446:2011, EN 1856-1:2009);

geotessili (EN 13249: 2000/A1:2005, EN 13250: 2000/A1:2005, EN 13251: 2000/A1:2005, EN 13252: 2000/A1:2005, EN 13253: 2000/A1:2005, EN 13254: 2000/A1:2005, EN 13255: 2000/A1:2005, EN 13256: 2000/A1:2005, EN 13257: 2000/A1:2005, EN 13265: 2000/A1:2005);

cementi (EN 459-1: 2010);

murature (EN 998-2: 2010);

aggregati (EN 13055-1: 2002/AC:2004, EN 13139: 2002/AC:2004, EN 13383-1: 2002/AC:2004, EN 12620: 2002/A1:2008, EN 13043: 2002/AC:2004, EN 13242: 2002/A1:2007, EN 13450: 2002/AC:2004);

prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 934-2: 2009, EN 934-4: 2009);

Organismo di prova: murature (EN 845-1:2003 + A1:2008, EN 845-2:2003, EN 845-3:2003 + A1:2008).

L'abilitazione disposta con il suddetto decreto decorre dalla data del 7 dicembre 2011 e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06408

Abilitazione della Società Quality Italia S.r.l. in Roma, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 5367 del 15 maggio 2012, la società «Quality Italia S.r.l.», con sede in Roma, via Vettore n. 4/6, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

miscele bituminose (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006);

aggregati (EN 13055-1: 2002/AC:2004, EN 13139: 2002/AC:2004, EN 13383-1: 2002/AC:2004, EN 12620: 2002/A1:2008, EN 13043: 2002/AC:2004, EN 13242: 2002/A1:2007, EN 13450: 2002/AC:2004, EN 13055-2: 2004);

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 12794: 2005+ A1:2007/AC2008, EN 12843: 2004, EN 12737:2008, EN 14991:2007, EN 14992:2007, EN 15050:2007, EN 13224: 2004+ A1:2007, EN 14844: 2006, EN 13693: 2004+ A1:2009, EN 13747: 2005+ A1:2008, EN 13978-1: 2005, EN 1168: 2005+ A2:2009, EN 14843:2007, EN 13225: 2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A06409

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino-AltoAdige. Progetto pilota nella provincia autonoma di Trento.

(*Omissis*);

Comunica

che saranno attribuiti agli operatori di rete, costituiti in società consortili secondo i criteri di cui all'art. 12, commi 3 e 4, del Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, i diritti d'uso. I diritti sono assegnati in via temporanea, tenendo conto della necessità di assicurare l'uso efficiente delle risorse e la compatibilità tra reti locali che operano in differenti bacini.

I blocchi di frequenze nella banda III VHF, come identificati negli Atti finali della Conferenza di pianificazione UIT di Ginevra '06 (GE06), utilizzabili nei bacini di utenza per le diffusioni locali corrispondenti al territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono:

per la Rai - Radiotelevisione Italiana SpA e le reti nazionali i blocchi di frequenza 12A, 12B e 12C,

per le reti locali i blocchi di frequenza 12D, 10A, 10B, 10C e 10D.

I requisiti di assegnazione sono i seguenti:

a) le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale possono essere esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle società consortili devono partecipare almeno il 40 per cento delle emittenti. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile;

b) le società consortili che ottengono i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito locale possono essere partecipate esclusivamente, con quote paritetiche e nel rispetto del principio di non discriminazione, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale, di cui all'art. 3, comma 12, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale. Alle società consortili devono partecipare almeno il 30 per cento delle emittenti legittimamente esercenti nello stesso bacino di utenza. In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi ai sensi della predetta normativa, che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale, compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva. Per ogni bacino o sub bacino di utenza ciascuna emittente può partecipare al capitale sociale di una sola società consortile. Nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all'attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale, ai sensi dell'art. 3, comma 14, del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30 per cento può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali, ferma restando l'unitarietà del titolo abilitativo per l'esercizio del diritto di uso delle frequenze.

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (RAI), come previsto dall'art. 13 del regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM, avrà riservato un blocco di diffusione con cui assolvere gli obblighi di copertura e fornitura del servizio pubblico radiofonico previsti dal Testo Unico e dal contratto di servizio.

Le società consortili dovranno formulare, nell'istanza volta ad ottenere i diritti d'uso, la propria manifestazione di interesse con riferimento a tutte le frequenze previste per il rispettivo comparto (locale o nazionale) dalla delibera n. 180/12/CONS dell'AGCOM, indicando il relativo ordine di priorità, allegando la documentazione attestante i requisiti richiesti dal regolamento allegato alla Delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM.

La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per l'amministrazione, che procederà all'assegnazione dei blocchi di frequenze tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d'uso vanno consegnate presso il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento delle Comunicazioni, Viale America, 201, DGSCER, divisione IV, a mano presso la stanza n. 548 situata al 5° piano dalle ore 10,00 alle 12,00, tramite raccomandata a/r o al seguente indirizzo di PEC: com.scer.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Gli operatori di rete destinatari dei diritti d'uso sono tenuti a rispettare quanto previsto dall'art. 14 della delibera n. 664/09CONS dell'AGCOM.

12A06328

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-130) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.